



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Part.Iva 00069890945 - Tel- 0865-57135 - Fax 0865 57113 - E-mail vigilanzalongano@virgilio.it
P.e.c.: comune.longano@pec.it

AREA IV

SERVIZIO VIGILANZA
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 443/2023

Longano, li 04/04/2023

ORDINANZA N. 5/2023

OGGETTO: Lavori di "Sistemazione dissesti idrogeologici - eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti dalla caduta massi in Loc. Montelongo - Chiusura temporanea del transito sulla Via Rione Nuovo - Provvedimenti relativi alla viabilità locale - Modifica ordinanza n. 4 dell'1/4/2023 .-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che sono incorso di svolgimento lavori di "Sistemazione dissesti idrogeologici - eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti dalla caduta massi in Loc. Montelongo" effettuati dalla ditta Toto Costruzioni srl;

VISTA la propria ordinanza n. 4 dell'1/4/2023, con la quale, a seguito di richiesta della ditta esecutrice (nota del 31/03/2023), per consentire la realizzazione di micropali, previsti nei lavori di "Sistemazione dissesti idrogeologici - eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti dalla caduta massi in Loc. Montelongo", è stato istituito il divieto temporaneo di transito sulla Via Rione Nuovo, dall'intersezione con la Strada per Montelongo alle prime abitazioni, dal 3 al 5/4/2023, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, con obbligo per la ditta esecutrice, a partire dalle ore 17:00 dei giorni 3, 4 e 5 aprile 2023, di riaprire il tratto di strada interessato dai lavori, avendo cura di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per la messa in sicurezza dell'area interessata, al fine di evitare prolungati disagi per i cittadini residenti nella zona alta del paese.

PRESO ATTO:

che la ditta esecutrice dei lavori, con nota del 03/04/2023, acquisita al protocollo comunale lo stesso giorno, con il n. 1429/2023, ha fatto presente che:

- 1 - I lavori interessano tutto il tratto di strada oggetto della chiusura, pertanto non è possibile un'apertura anche solo parziale;
- 2 - Il tratto di strada interessato dai lavori è sprovvisto di ogni tipo di protezione al fine della garanzia del passaggio in sicurezza;
- 3 - Qualora si dovesse procedere all'apertura del tratto di strada come richiesto nell'ordinanza n. 4/2023 (dalle ore 17:00 alle ore 08:00 del giorno successivo) sarebbe necessario posizionare giornalmente un sistema di sicurezza provvisorio, come la posa di new jersey, che comporterebbe un aumento dei costi dei lavori, quantificato in € 2.500,00 al giorno;

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha confermato quanto esposto dalla ditta esecutrice, in particolare ai punti 1 e 2;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che non si possa consentire, nel corso dei lavori, il transito sul tratto di strada interessato dagli stessi, data l'impossibilità di garantire la piena sicurezza per gli utenti;

AL FINE di consentire il normale e funzionale svolgimento dei suddetti lavori e per tutelare la pubblica incolumità;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

PER MOTIVI attinenti alla tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico;

ORDINA

- Per tutto quanto esposto in narrativa, dato che non è possibile la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dai lavori, è istituito il divieto temporaneo di transito sulla Via Rione Nuovo, dall'intersezione con la Strada per Montelongo alle prime abitazioni, dal 4 aprile 2023 e fino a fine lavori, prevista per il 5 aprile 2023, salvo imprevisti; Durante i periodi di chiusura, per accedere alla parte alta del paese (Via Castello, Via Foreste) nonché ad altre zone del centro urbano servite dalla Via Rione Nuovo, sarà possibile utilizzare il percorso alternativo Strada Monte Longo - Strada Fonte Melone.

Nell'area interessata sarà apposta, con congruo anticipo, segnaletica verticale atta a segnalare il divieto istituito.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

In Relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla approvazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Municipale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi della normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(M. Ilo Bernardo Cotrone)

